

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

157^a SEDUTA

MERCOLEDI' 24 MARZO 2010

Presidenza del Presidente Cascio

A cura del Servizio Resoconti

INDICE

Congedi e missioni	3
Disegni di legge	
«Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati» (525-528/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE.	8, 22, 23, 25, 32, 44, 45
FALCONE (PDL)	21, 29, 37, 40, 45
DE LUCA (Misto)	22, 27, 39
PANEPINTO (PD)	23
RUSSO Pietro Carmelo, <i>assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità</i>	25, 35, 43
MANCUSO (PDL), <i>presidente della Commissione e relatore</i>	30, 37
CINTOLA (UDC)	31
CRACOLICI (PD)	37
ARENA (MPA)	38
INCARDONA (Sicilia)	39
SCILLA (Sicilia)	41
BENINATI (PDL)	42
CARONIA (Misto)	42
LOMBARDO, <i>presidente della Regione</i>	44, 46
DE BENEDICTIS (PD)	45
Interrogazioni	
(Annunzio)	3
Mozioni	
(Annunzio)	6
Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE	47
LACCOTO (PD)	47
RUSSO Pietro Carmelo, <i>assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità</i>	47

La seduta è aperta alle ore 16.20

LEANZA EDOARDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (articolo 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (articolo 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Buzzanca, Dina e Termine sono in congedo per oggi.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico, altresì, che sono in missione, per ragioni del loro ufficio gli onorevoli:

- Gianni e Vitrano, dal 24 al 25 marzo 2010;
- Fagone, dal 24 al 26 marzo 2010.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

LEANZA EDOARDO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, premesso che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998 - 2000 dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, ancora vigente, all'articolo 28, comma 1, prescrive che 'ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale'; il comma 3 dello stesso art. 28 aggiunge che 'ai dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo';

considerato che l'ex A.U.S.L. numero 9 di Trapani, oggi A.S.P. Trapani, nel 2008 ha conferito incarichi di responsabilità di unità operativa a medici provenienti dalla medicina dei servizi, che da appena un anno erano passati alla dirigenza medica, in aperto contrasto con quanto citato in premessa;

tenuto conto che queste nomine hanno determinato una violazione delle norme e che la procedura di assegnazione avrebbe dovuto essere svolta su una rosa di candidati che avessero i requisiti

premessi e che tali figure professionali erano e sono presenti nella dotazione organica della azienda sanitaria provinciale di Trapani;

per sapere quali iniziative siano state intraprese o si intendano intraprendere affinché l'azienda sanitaria provinciale di Trapani, in coerenza alla imperatività delle disposizioni contrattuali citate in premessa e tenuto conto della forza cogente delle stesse, agisca di conseguenza». (1112)

MARROCCO

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione testé annunciata sarà posta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

LEANZA EDOARDO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

a distanza di oltre dieci anni (G.U. numero 231/1999) non è stato ancora recepito l'atto d'intesa Stato-regioni su 'Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso';

sulla base della normativa vigente e, in particolare, della legge regionale numero 64 del 1984, in Sicilia operano 52 SERT e 19 strutture convenzionate, oltre agli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

considerato che:

l'attenzione nei confronti delle strutture pubbliche e private, che svolgono attività di prevenzione e cura o terapeutica o socio-assistenziale per i tossicodipendenti, è stata assolutamente marginale;

gli organici delle strutture pubbliche sono carenti e le rette per le comunità terapeutiche non sono congrue;

ritenuto che:

negli ultimi anni sono avvenuti cambiamenti rilevanti tanto nel versante del consumo che su quello delle strategie di cura e riabilitazioni;

il miglioramento della qualità della vita delle persone tossicodipendenti e la prevenzione dell'emarginazione richiedono una gamma di servizi diversificati, ma integrati tra di loro;

per sapere:

le ragioni del ritardo nel recepimento dell'accordo Stato-regioni del 5 agosto 1999 sopra richiamato;

quali iniziative siano state assunte per dotare la Sicilia di un vero e proprio piano d'azione regionale sulle droghe». (1113)

BARBAGALLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con decreto assessoriale 751/2010 veniva disposto il riordino, il funzionamento e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo;

dal predetto provvedimento si evince l'eliminazione del reparto di geriatria e di psichiatria del presidio ospedaliero di Corleone (PA), oltre al ridimensionamento della funzionalità dell'intero presidio;

considerato che:

il presidio ospedaliero di Corleone rappresenta un'importante struttura sanitaria non solo per gli abitanti del comune, ma per tutti i cittadini che risiedono nel vastissimo comprensorio cui ricade l'utenza dell'ospedale di Corleone;

tale decisione è in contrasto con il diritto alla salute del cittadino ed è stata adottata senza aver tenuto nella giusta considerazione le esigenze dei cittadini dell'intera area;

ritenuto che:

la nuova normativa adottata dall'Assessore per la salute mette in pericolo ed a rischio la salute pubblica di migliaia di cittadini;

il predetto provvedimento di legge viola il diritto alla salute e rende meno funzionale l'intero presidio ospedaliero di Corleone;

per sapere:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del presidio ospedaliero di Corleone, con particolare riguardo alla geriatria ed alla psichiatria;

se intendano intervenire a tutela del diritto alla salute dei cittadini di Corleone e dell'intero comprensorio». (1114)

CAPUTO

«All'Assessore per le attività produttive, premesso che il consiglio di amministrazione della CRIAS, con successive delibere numero 12 e numero 86 rispettivamente del 26/01/2009 e dell'11/09/2009, ha di fatto riscritto l'organigramma aziendale, riconoscendo ad oltre il 50 per cento delle 87 unità di personale avanzamenti di carriera conseguenti all'istituzione di nuove figure riconducibili all'area dirigenziale;

considerato che:

le delibere adottate dal consiglio di amministrazione della CRIAS, ente pubblico economico a totale partecipazione regionale, a norma delle leggi regionali numero 2/78 e numero 35/91, devono

essere sottoposte al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato Attività produttive e che tale adempimento, rispetto alle delibere menzionate in premessa, ha condotto alla mancata approvazione delle stesse;

il regolamento organico che disciplina il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della CRIAS prescrive, nella specifica ipotesi di promozione del dipendente, l'adozione di un provvedimento motivato preceduto da un colloquio attitudinale, che nella fattispecie sembra mancare, sollevando seri dubbi circa la legittimità delle suddette delibere;

già in passato la violazione di quanto prescritto dal citato regolamento organico per analoga vicenda, riguardante alcune promozioni effettuate nei primi anni novanta, tutte dichiarate illegittime in ogni grado di giudizio, ha costretto l'ente al pagamento di diverse centinaia di euro nei confronti dei numerosi dipendenti ricorrenti e, ancora oggi, sono in corso cause nei confronti di altri per il riconoscimento economico del danno subito;

preso atto delle dichiarazioni del dottor Alescio, presidente della CRIAS, relative alla sua assoluta estraneità ai fatti che hanno determinato l'adozione delle delibere in oggetto, nonostante abbia riconosciuto le promozioni ai dipendenti interessati con decorrenza 1 aprile 2010 sottoscrivendo, con alcuni di essi, un apposito accordo dinanzi alla commissione circoscrizionale di conciliazione presso l'UPLMO di Catania;

per sapere:

gli eventuali pareri in merito rilasciati dal collegio dei revisori dei conti della CRIAS e quelli dell'Assessorato Attività produttive, organo preposto alla vigilanza dell'ente in questione;

quali provvedimenti intenda adottare per impedire che dall'1/04/2010 maturino gli effetti giuridici ed economici delle citate deliberazioni della CRIAS e, soprattutto, degli atti consequenziali;

se non ritenga opportuno intervenire in via sostitutiva, con atto di commissariamento dell'ente, per procedere agli opportuni accertamenti di quanto descritto in premessa e quali provvedimenti adottare». (1115)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

MUSOTTO-CALANDUCCI

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Comunico che, in data 23 marzo 2010, sono state presentate le seguenti mozioni:

- numero 188 “Rispetto della normativa in materia di pareri delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS”, degli onorevoli Limoli, Leontini, Mancuso e Bosco;

- numero 189 “Osservanza della normativa in materia di pareri delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS”, degli onorevoli Limoli, Leontini, Mancuso e Bosco. Ne do lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che, da notizie diffuse dagli organi di stampa, si apprende che l'Assessore per la salute avrebbe presentato il nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;

ricordato che l'articolo 23 della legge regionale numero 6 del 1997 prevede il mantenimento dell'obbligo dei pareri delle Commissioni legislative dell'ARS e che l'articolo 24, comma 22, della legge regionale numero 2 del 2007 prevede il parere della VI Commissione legislativa permanente 'Servizi sociali e sanitari', nello specifico, sul piano di rientro e riqualificazione del Servizio sanitario regionale per il triennio 2007-2009 in ordine a criteri, obiettivi e misure per la rideterminazione della rete ospedaliera regionale, l'individuazione territoriale dei presidi territoriali di assistenza (P.T.A.), il piano di riparto dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri minori, la definizione degli aggregati macroeconomici di comparto, il nuovo assetto funzionale del Servizio '118', eccetera;

preso atto della sostanziale inosservanza e della ripetuta elusione dell'obbligo del preventivo parere, sebbene quest'ultimo non abbia efficacia vincolante,

impegna il Governo della Regione

ad attivare tutte le forme di collaborazione istituzionale volte a ristabilire il necessario equilibrio dei ruoli del Governo e dell'Assemblea regionale e a far rispettare il pieno e puntuale adempimento dell'obbligo di richiedere il parere di competenza della VI Commissione legislativa permanente».
(188)

LIMOLI-LEONTINI-MANCUSO-BOSCO

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che, da notizie diffuse dagli organi di stampa, si apprende che l'Assessore per la salute avrebbe presentato il nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;

ricordato che l'articolo 23 della legge regionale numero 6 del 1997 prevede il mantenimento dell'obbligo dei pareri delle Commissioni legislative dell'ARS e che l'articolo 24, comma 22, della legge regionale numero 2 del 2007 prevede il parere della VI Commissione legislativa permanente 'Servizi sociali e sanitari', nello specifico, sul piano di rientro e riqualificazione del Servizio sanitario regionale per il triennio 2007-2009 in ordine a criteri, obiettivi e misure per la rideterminazione della rete ospedaliera regionale, l'individuazione territoriale dei presidi territoriali di assistenza (P.T.A.), il piano di riparto dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri minori, la definizione degli aggregati macroeconomici di comparto, il nuovo assetto funzionale del Servizio '118', eccetera;

preso atto della sostanziale inosservanza e della ripetuta elusione dell'obbligo del preventivo parere, sebbene quest'ultimo non abbia efficacia vincolante,

invita il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

ad attivare tutte le forme di collaborazione istituzionale volte a ristabilire il necessario equilibrio dei ruoli del Governo e dell'Assemblea regionale e a far rispettare, da parte del Governo, il pieno e

puntuale adempimento dell'obbligo di richiedere il parere di competenza della VI Commissione legislativa permanente». (189)

LIMOLI-LEONTINI-MANCUSO-BOSCO

Avverto che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

**Seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A
«Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»**

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», posto al numero 1).

Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

Onorevoli colleghi, ricordo che la discussione era stata sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 19 ed il ritiro degli emendamenti articoli aggiuntivi.

Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

«Articolo 18

Norme finali e transitorie

1. Immediatamente dopo la costituzione dell'Autorità d'ambito, sono conferite alle stesse il patrimonio, le attrezzature, i mezzi, gli impianti di proprietà delle attuali società e consorzi d'ambito, nonché tutte le competenze di indirizzo, controllo e programmazione del servizio integrato dei rifiuti in capo alle stesse. La situazione debitoria o creditizia di ciascuna società o consorzio d'ambito, alla data della loro acquisizione da parte della nuova Autorità d'ambito, è quantificata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, numero 6, e sono altresì quantificate le quote che ogni comune ha corrisposto e le quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, numero 6, sono posti a carico dell'ente interessato.

2. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che gestiscono il servizio di raccolta, in tutto o in parte, anche in economia, continuano a gestirlo fino all'affidamento della gestione integrata dei rifiuti da parte della stessa Autorità d'ambito, da effettuarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 204, commi 1 e 2, del decreto legislativo 152/06.

3. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che gestiscono impianti a servizio della raccolta, possono continuarne la gestione quali società di scopo dell'Autorità d'ambito

4. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti, sono poste in liquidazione ed il controllo dei contratti in essere con i soggetti affidatari viene acquisito dalla relativa Autorità d'ambito. Gli oneri conseguenti all'attività dei liquidatori sono posti a carico dell'ente interessato.

5. Nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento dei pregressi Ambiti Territoriali Ottimali subprovinciali nell'Ambito Territoriale Ottimale provinciale di cui all'articolo 5, il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata della gestione diretta non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà dell'Autorità d'ambito di avviare, anche prima di tale scadenza, le procedure per l'affidamento all'esterno del servizio già gestito in forma diretta, la cui scadenza coincide con quella dell'appalto esterno già esistente.

6. Nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento degli Ambiti Territoriali Ottimali subprovinciali pregressi nell'Ambito Territoriale Ottimale provinciale di cui all'articolo 5, il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, la durata dei contratti è uniformata a quello che abbia scadenza più remota, sempre che il soggetto titolare del contratto la cui durata venga prolungata accordi, a parità di condizioni, una riduzione dell'originario corrispettivo non inferiore al 5 per cento, se la prosecuzione è disposta per non oltre tre anni, e non inferiore all'8 per cento se la prosecuzione è disposta per un periodo di tempo maggiore.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità definisce la dotazione organica provvisoria che viene applicata dalle Autorità d'ambito al momento della loro costituzione.

8. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, i commissari straordinari provvedono alla individuazione del personale da trasferire alle Autorità d'ambito, nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti. I dipendenti da trasferire sono individuati fra quelli in servizio presso le società o presso i consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, mantenendo il trattamento giuridico ed economico applicato a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. Il trasferimento ha luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano state realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata.

9. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il rapporto di dipendenza dalle Autorità d'ambito, il personale, già inquadrato nei consorzi e nelle società d'ambito in profili operativi destinati ai servizi di gestione dei rifiuti, è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto di cui all'articolo 15 per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'appaltatore assume la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare del personale utilizzato anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

10. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il rapporto di dipendenza dalle autorità d'ambito, il personale eventualmente in esubero rispetto ai limiti massimi determinati dagli standard concertati dalla Regione e le organizzazioni sindacali è utilizzato per servizi aggiuntivi che gli enti locali assicurano a proprio carico, quali ad esempio:

- a) servizi di scerbamento;
- b) servizi di sterramento;
- c) servizi di consulenza in materia ambientale;

- d) servizi di manutenzione;
- e) servizi di custodia;
- f) servizi di pulizia di edifici pubblici.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

- emendamento 18.36:

«L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 18. Norme finali e transitorie - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo numero 152/2006 sono posti in liquidazione, ed agli stessi sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato per l'Economia, che, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, numero 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito, accertata alla data del 31 dicembre 2009. I commissari liquidatori provvedono altresì all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di funzionamento delle precedenti Autorità d'Ambito, sostenute dagli enti locali ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione dei SRR i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito, i contratti da questi ultimi stipulati sono risolti per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 204 del decreto legislativo numero 152/2006. I contratti di lavori e di fornitura di beni o di servizi stipulati e sottoscritti entro il 31 gennaio 2010 possono essere novati, nel rispetto dell'originaria data di scadenza, fra il contraente privato e il SRR, sempre che aggiudicati nel rispetto della legge regionale numero 7/2002 e successive modifiche e integrazioni.

4. In particolare, laddove il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia stato affidato a soggetti imprenditoriali, questi ultimi possono definitivamente sciogliersi dal rapporto, ovvero novarlo con le modalità di cui al precedente comma 3, relativamente ai comuni già serviti.

5. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante

affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della SSR di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi del precedente articolo 15.

6. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi del precedente articolo 15 ha luogo alla scadenza dei singoli contratti, la cui durata può essere prolungata esclusivamente nei casi di cui all'articolo 125, comma 1, lettera c) del decreto legislativo numero 163/2006 e nel rispetto dei termini posti dall'articolo 204 del decreto legislativo numero 152/2006.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato per l'Energia ed i Servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle Province, definisce la dotazione organica provvisoria che verrà applicata dalle SRR al momento della loro costituzione, individuando il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai Comuni, dalle Province o dalla Regione. I costi relativi a tale personale sono posti a carico dei comuni consorziati.

8. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e delle Province regionali e le Organizzazioni sindacali, le SSR provvedono alla individuazione del personale che verrà assunto, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti. Hanno diritto all'assunzione da parte della SSR i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009:

- presso le società d'ambito - presso i consorzi d'ambito;
- presso le società utilizzate per la gestione del servizio e al cui capitale sociale partecipino gli enti locali per una percentuale non inferiore all'80 per cento.

Per tali dipendenti l'assunzione ha luogo mantenendone, per quelli inquadrati in profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il trattamento giuridico ed economico applicato a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati in profili professionali coerenti al riparto percentuale di cui al precedente articolo 7, comma 10. L'assunzione ha luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica dall'articolo 45 della legge regionale numero 2/2007 e dall'articolo 61 della legge regionale numero 6/2009, le società consortili non possono procedere per un quinquennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

9. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il rapporto di dipendenza dalle Società consortili, il personale, già inquadrato nei consorzi e nelle società d'ambito in profili operativi destinati ai servizi di gestione dei rifiuti, è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto di cui al precedente articolo 15 per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'appaltatore assume la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare del personale utilizzato anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni, prestando per tale adempimento apposita fideiussione.

10. Il personale delle società consortili deve essere utilizzato per i servizi aggiuntivi che gli Enti locali assicurano a proprio carico, quali ad esempio:

- servizi di scerbamento,
- servizi di sterramento,
- servizi di consulenza in materia ambientale,
- servizi di manutenzione,
- servizi di custodia,
- servizi di pulizia di edifici pubblici.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite»;

- subemendamento 18.36.16 modificativo dell'emendamento 18.36:

«Al comma 1, dopo le parole 'dell'Assessorato per l'Economia' sono soppressi i periodi ulteriori fino alla fine del comma stesso e sono aggiunte le seguenti parole 'ove a ciò non provvedano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni soci. I commissari, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale numero 6/2009, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito. I commissari liquidatori provvedono, altresì, all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenute dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17 della legge regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale numero 44/1991'.

Il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito, il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere, è disciplinato in conformità con quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 23 bis del D.L. numero 112/2008, come modificato dall'articolo 15 del D.L. numero 135/2009, e dall'articolo 2, comma 38, della legge numero 244/2007'.

Il comma 4 è abrogato.

Al comma 6 sono cassate le parole: 'e nel rispetto dei termini posti dall'articolo 204 del decreto legislativo numero 152/2006'.

I commi 7, 8, 9, 10 sono sostituiti dai seguenti:

'7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei

comuni e delle province individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione'.

'8. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e le organizzazioni sindacali, le SRR integrano le previsioni di cui al precedente comma 7 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009:

- presso le società d'ambito;
- presso i consorzi d'ambito;
- presso le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o dai consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore all'80 per cento.

Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche, applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati assicurando che, a livello complessivo, il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al 90 per cento.

L'assunzione ha luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzati nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale numero 2/2007 e dell'articolo 61 della legge regionale numero 2/2009, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata'.

'9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui al precedente articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni, prestando per tale adempimento apposita fideiussione'.

'10. Nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle società consortili può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali'.

Al comma 12, dopo le parole 'Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge'».

- dalla Commissione:

- emendamento 18.1:

«Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

'3 bis. Nell'ipotesi di applicazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo le attuali società d'ambito che gestiranno per conto della nuova autorità d'ambito pagheranno un canone di affitto commisurato al valore reale dei beni della società utilizzati. Le società che continueranno a gestire il servizio saranno sostenute unicamente ed esclusivamente con i proventi della gestione dei servizi erogati ai comuni che ne sosterranno il relativo onere. E' fatto divieto

all'autorità d'ambito e/o ai comuni di erogare finanziamenti alle dette società d'ambito per fini diversi dai servizi ricevuti'»;

- emendamento 18.2:

«Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

'6 bis. Gli impianti previsti dal Piano regionale che alla data di pubblicazione della presente legge assicurano il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sono tenuti a continuare a prestarlo senza soluzione di continuità in favore dei consorzi di cui alla presente legge senza maggiori oneri posti a carico del Consorzio e/o dei Comuni'»;

- subemendamento 18.36.13:

«All'emendamento 18.36, comma 1 le parole 'costi di funzionamento delle precedenti autorità d'ambito' sono sostituite dalle 'spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti'».

- subemendamento 18.36.17:

«L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 18
Norme finali e transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo numero 152/2006 sono posti in liquidazione, ed agli stessi sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato per l'Economia, ove a ciò non provvedano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni soci. I commissari, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale numero 6/2009, provvedono alla quantificazione della massa attiva e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenute dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17 della legge regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU.

Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale numero 44/1991 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione dei SRR i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere, è disciplinato in conformità con quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 23 bis del D.L. numero 112/2008, come modificato dall'articolo 15 del D.L. numero 135/2009, e dall'articolo 2, comma 38, della legge 244/2007.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la

durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della SSR di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi del precedente articolo 15.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato per l'energia ed i Servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

6. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e le organizzazioni sindacali, le SRR integrano le previsioni di cui al precedente comma 7 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009:

- presso le società d'ambito;
- presso i consorzi d'ambito;
- presso le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o dai consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore all'80 per cento.

Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche, applicata a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati assicurando che, a livello complessivo, il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al 80 per cento.

L'assunzione ha luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale numero 2/2007 e dell'articolo 61 della legge regionale numero 6/2009, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata.

7. Il personale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui al precedente articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

8. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle società consortili può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli Enti locali.

9. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

10. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione

integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge'».

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello e De Luca:

- emendamento 18.10:

«Sopprimere l'articolo 18»;

- emendamento 18.11:

«Sopprimere il comma 1»;

- emendamento 18.12:

«Sopprimere il comma 2»;

- emendamento 18.15:

«Sopprimere il comma 3»;

- emendamento 18.17:

«Sopprimere il comma 4»;

- emendamento 18.18:

«Sopprimere il comma 5»;

- emendamento 18.19:

«Sopprimere il comma 6»;

- emendamento 18.20:

«Sopprimere il comma»;

- emendamento 18.21:

«Sopprimere il comma 8»;

- emendamento 18.28:

«Sopprimere il comma 9»;

- emendamento 18.30:

«Sopprimere il comma 10»;

- emendamento 18.31:

«Sopprimere il comma 11»;

- emendamento 18.32:

«Sopprimere il comma 12».

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia e Faraone:

- emendamento 18.13:

«Al comma 2 sostituire le parole ‘della stessa Autorità d’ambito’ con ‘della nuova Autorità d’ambito’»;

- emendamento 18.14:

«Al comma 2 sostituire le parole ‘da effettuarsi entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge’ con ‘da effettuarsi entro i termini previsti dalle norme vigenti’»;

- emendamento 18.23:

«Al comma 8 sostituire le parole ‘i commissari straordinari provvedono’ con ‘si provvede’»;

- emendamento 18.29:

«Sostituire il comma 9 con il seguente:

‘9. Il personale che alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili ed alle imprese private anche cooperative che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti, sarà oggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto. Nel caso di passaggi di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti, si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la disciplina del trasferimento del ramo d’azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile’»;

- emendamento 18.33:

«Al comma 12 sostituire le parole ‘i soggetti già deputati’ con ‘le attuali Autorità d’ambito già deputate’».

- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo e Termine:

- emendamento 18.16:

«Sopprimere il comma 3»;

- emendamento 18.34:

«Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

‘13. Con la pubblicazione della presente legge sono revocate le eventuali procedure concorsuali in itinere per l’affidamento di nuovi servizi o rinnovo di servizi scaduti’».

- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone e Vinciullo:

- emendamento 18.3:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

‘4. Alla data di entrata in vigore della presente legge e per effetto diretto della stessa, agli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti iniziano le procedure previste dalla legge per la messa in liquidazione. Le società cessano la propria attività a decorrere dalla data di costituzione delle Autorità d’ambito di cui alla presente legge’»;

- emendamento 18.4:

«Al comma 5, dopo le parole ‘gestione diretta’, cassare le parole successive»;

- emendamento 18.5:

«Sostituire il comma 6 con il seguente:

‘6. Il Consorzio, nel caso in cui, per effetto dell’accorpamento degli Ambiti Territoriali Ottimali sub provinciali pregressi nell’Ambito Territoriale Provinciale di cui all’articolo 5, il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, provvederà ad uniformare la durata dei contratti, anche mediante singole gare di appalto, a quello che abbia scadenza più remota’»;

- emendamento 18.7:

«Sostituire il comma 8 con il seguente:

‘7. Entro trenta giorni dalla costituzione del consorzio, ogni nuova Autorità d’ambito definisce la propria pianta organica in funzione delle effettive esigenze operative e la trasmette al Dipartimento regionale per i rifiuti e le acque, unitamente alla ricognizione del personale di cui al comma 1, in servizio presso le attuali Società d’ambito e Consorzi d’ambito’»;

- emendamento 18.9:

«Cassare il comma 10».

- dagli onorevoli Cascio Salvatore e Maira:

- emendamento 18.22:

«Sostituire il comma 8 con il seguente:

‘8. Il personale che a qualunque titolo è in servizio presso le società d’Ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del consorzio e/o soggetti affidatari del servizio, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Presidente della regione da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge’».

- dagli onorevoli Rinaldi, Ammatuna, Galvagno, Gucciardi, Vitrano:

- emendamento 18.24:

«Al comma 8 dopo le parole ‘alla data’ aggiungere ‘del 31 dicembre 2009 che abbiano maturato tre anni di anzianità’ e cassare le parole ‘di approvazione della presente legge’».

- dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano e Picciolo:

- emendamento 18.25:

«Sopprimere l’ultimo periodo del comma 8 e più precisamente: ‘Il trasferimento ha luogo a condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano state realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata’».

- dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto e Apprendi:

- emendamento 18.26:

«Al comma 8 sostituire il periodo da ‘Il trasferimento’ sino a ‘di cosa giudicata’ con il seguente:

‘Il trasferimento per il personale assunto dopo la pubblicazione della legge regionale numero 2/2007 transita nelle nuove Autorità d’ambito solo se assunto secondo le disposizioni dell’articolo 45’».

- dagli onorevoli Apprendi, Di Guardo, Panepinto, De Benedictis e Panarello:

- emendamento 18.35:

«Dopo il comma 12 aggiungere il seguente.

‘13. Il personale in servizio presso i comuni, presente nelle dotazioni organiche, transitato negli ATO nella fase di prima applicazione della presente legge, può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza’».

- dagli onorevoli Leontini, Maira, Dina e Lo Giudice:

- subemendamento 18.36.1:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

‘il personale assunto a tempo indeterminato a qualsiasi titolo dalle Società d’Ambito e dai Consorzi d’Ambito, entro la data d’entrata in vigore della legge regionale 8 febbraio 2007, numero 2, passa alle dipendenze delle nuove SRR’».

- dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano, Picciolo e Raia:

- subemendamento 18.36.2:

«Al comma 1 dell'articolo 18, le parole 'Alla data' e fino alle parole 'commissari liquidatori' sono sostituite dalle parole:

'Alla data di entrata in vigore della presente legge, ai consorzi ed alle società d'ambito, costituiti ai sensi dell'articolo 201 del D.Lgs. numero 152/2006 sono preposti commissari liquidatori'»;

- subemendamento 18.36.3:

«*Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

'2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle SRR, i consorzi e le società d'ambito sono posti in liquidazione, ad eccezione di quelli preposti agli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 6, comma 2 bis, ed i rapporti giuridici in corso dei predetti consorzi e società d'ambito confluiscono in una apposita gestione liquidatoria che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio'»;

- subemendamento 18.36.4:

«Al comma 8 dell'articolo 18 sostituire le parole 'alla individuazione del personale che verrà assunto' con le parole 'alla assunzione del personale individuato con le modalità di cui al comma 7'»;

- subemendamento 18.36.5:

«Nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 18, sostituire la parola 'quinquennio' con la parola 'triennio';

aggiungere dopo la parola 'alcuna' la parola 'ulteriore', e dopo la parola 'assunzione' le parole 'a tempo indeterminato'»;

- subemendamento 18.36.6:

«All'articolo 18, comma 12 dopo le parole 'presente legge' aggiungere ' alla SRR' e dopo la parola 'attribuite' aggiungere le parole 'con gli organi legittimamente in carica all'entrata in vigore della presente legge'».

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis e Termine:

- subemendamento 18.36.9:

«Al comma 7 dell'articolo 18, dopo le parole 'presso le Società ed i Consorzi d'ambito' sono aggiunte le seguenti parole: 'e le Società a capitale pubblico'».

- dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:

- subemendamento 18.36.11:

«Al comma 8, dopo ‘...Enti locali’, aggiungere ‘e/o Società d’ambito’».

- dagli onorevoli Panepinto, Di Benedetto, Apprendi e altro:

- subemendamento 18.36.7:

«Al comma 8, aggiungere dopo Enti locali ‘e Società d’ambito’».

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis e Panepinto:

- subemendamento 18.36.14:

«Al comma 10 dell’articolo 18 aggiungere le seguenti parole: ‘servizi di spazzamento’».

- dagli onorevoli Apprendi, Panepinto, Termine, Di Benedetto e Faraone:

- subemendamento 18.36.12:

«Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

‘13. Il personale in servizio presso i comuni, presente nelle dotazioni organiche, transitato negli ATO nella fase di prima applicazione della presente legge, può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza’.

L’emendamento 18.10 è ritirato.

L’Assemblea ne prende atto.

Si passa all’emendamento 18.36 del Governo ed al subemendamento 18.36.17 della Commissione. Onorevoli colleghi, su richiesta del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16.51, è ripresa alle ore 17.18)

La seduta è ripresa.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo riprendendo l’esame della norma partendo dall’articolo 18. Credo che si possa verificare qualche piccolo problema perché l’articolo 18 tratta la materia della transizione degli ex ATO sino alla costituzione delle nuove società di regolamentazione e deve essere armonizzato all’articolo 7 che è proprio l’avvio.

Ora, mi pongo un quesito che illustro anche all’Assessore, cioè se trattiamo immediatamente l’articolo 18 senza aver prima analizzato l’articolo 6 bis che riguarda il cuore della riforma, se vogliamo o comunque una parte importante della riforma che è quella relativa al mantenimento o meno degli ATO virtuosi, potrebbe verificarsi un problema non previsto.

Nel caso in cui non passasse la norma, ma che auspico, secondo cui manteniamo le buone prassi, cioè manteniamo gli ex ATO virtuosi, potrebbe accadere che ci siano delle attrezzature, un’impiantistica, un patrimonio facente capo agli ex ATO virtuosi che dovrebbe essere conferito e

conferimento significa spogliare di qualcosa che i comuni appartenenti agli ATO virtuosi hanno realizzato negli anni a prescindere dai finanziamenti pubblici.

Quindi, poiché l'articolo 18 non prevede delle misure compensative per tutti quei comuni che appartengono agli ATO virtuosi, nel caso in cui non venissero mantenuti perderebbero il proprio patrimonio a favore anche di quei comuni che virtuosi non sono stati e che non hanno partecipato ad un percorso positivo.

Allora, chiedo al Governo, ma lo chiedo anche alla Presidenza, se sia possibile fermarci su questo articolo e ritornare all'articolo 6 bis, entrando immediatamente nella discussione generale e poi, a seconda di come procederà il dibattito, a seconda della norma che ne uscirà approvata, ritornare coerentemente a discutere ed a dibattere sull'articolo 18.

PRESIDENTE. Onorevole Falcone, abbiamo deciso di completare l'articolato con l'articolo 18 e poi passare al 6 bis che è un articolo aggiuntivo, per cui non c'è alcun tipo di problema.

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho una richiesta inusuale da fare, però, considerata anche la particolarità di questo articolo, credo sia indispensabile affrontare questo testo non dico comma per comma ma quasi, perché ho già visto una proposta, una riscrittura da parte della Commissione, che stavo cercando anche di confrontare, ma noi non abbiamo né l'abilità né la velocità dei suoi uffici, e rispetto a quella che è stata una proposta originaria del Governo, un emendamento presentato, francamente ritengo che ci siano piccole sfumature da affrontare singolarmente.

Qua parliamo di assunzione di personale, o meglio di sanare tutta una serie di situazioni precedenti e, siccome la mia modesta esperienza mi ha portato a capire che alcuni termini scritti in un modo rispetto ad un altro hanno, poi, un significato profondo totalmente diverso, le chiedo di metterci in condizioni di affrontare questo testo comma per comma, perché ogni comma di questo articolo, sostanzialmente, rappresenta impegni molto particolari e delicati.

Nello stesso tempo, rimetto una riflessione che ho già fatto inizialmente a questa Aula: se il sistema è saltato per una serie di elementi, uno di questi sicuramente è il personale, desidero capire - l'avevo chiesto al Governo ed ora riconfermo la mia richiesta, Assessore - se la previsione comunque che il Governo ci sta prospettando, al di là degli emendamenti proposti in alternativa, cosa rappresenta in termini numerici. Mi spiego meglio: se l'attuale sistema con le assunzioni giuste, sbagliate, truffaldine - non voglio entrare nel merito per ora, lo farò successivamente -, se attualmente il sistema comprende per esempio 10 mila unità e queste 10 mila unità comunque hanno contribuito fortemente a far lievitare i costi di gestione, desidero capire qual è la proposta che oggi il Governo sottopone all'Aula rispetto a queste 10 mila unità, che tipo di analisi avete fatto e che numero di personale viene transitato nel nuovo sistema perché non vorrei si facesse una norma dove, già in partenza, si imponesse il fallimento del nuovo sistema.

Allora, abbiamo detto che due elementi, in modo particolare, hanno inciso a far saltare il sistema, al di là di come è stato gestito a livello locale: uno è stato il personale e l'altro è stato il costo eccessivo dello smaltimento in discarica.

In questo momento, rispetto a questi due elementi, Assessore, non ho ancora visto o, probabilmente, non avrò capito quali sono gli elementi di novità che modificano strutturalmente queste due questioni. Non vorrei ritrovarmi nell'imporre, per legge, ai nuovi ambiti territoriali ottimali ed alle nuove società, degli elementi che li facciano immediatamente fallire e di conseguenza ritrovarci, per l'ennesima volta, nell'anomalia che un ambito territoriale ottimale, o

meglio una logica di ambito territoriale ottimale, non crei quella economia di scala per quella che è la logica di fondo ma invece, stranamente - o meglio mi permetto di dire 'stupidamente' -, riproponga un sistema che, poi, graverà per l'ennesima volta sugli enti locali e anche sulle tasche, in modo particolare e diretto, dei cittadini.

Prima di fare un'analisi complessiva di articoli così complicati, chiedo che il Governo ci dia una risposta e su questo, onorevole Assessore, avevo chiesto originariamente, durante la discussione generale, che mi venissero chiariti questi due aspetti. Non è il caso che senza alcuna distinzione - ma poi l'approfondiremo - si faccia un riferimento ad assunzioni completamente fuori luogo rispetto alle esigenze, rispetto alle procedure. Quindi, è una sanatoria rappresentata in termini generici - anche se si fa riferimento ad alcune norme ma di queste ora ne parleremo - e, personalmente non accetto assolutamente un principio così indiscriminato.

Ma nello stesso tempo, al di là di questo, considerato che non voglio fare un ragionamento fine a se stesso, a livello proprio di impostazione, desidero venga chiarito, una volta per tutte, qual è il peso di questo provvedimento rispetto alle unità che, per legge, stiamo imponendo al nuovo sistema.

PANEPINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANEPINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, è una questione di metodologia. Sui nostri banchi ci sono dai 10 ai 12 subemendamenti e sub dei sub, sull'articolo 18.

Signor Presidente, chiedo che ci sia una riscrittura dell'articolo, è un problema di 'igiene grafica', se mi consente. Ogni quindici minuti viene presentato un emendamento all'articolo 18 o un subemendamento e per quanto mi riguarda, ma penso anche altri colleghi, è difficile avere una lettura rispetto al testo originario, all'emendamento presentato che si trova nel fascicolo, ai vari subemendamenti, alle modifiche dei vari subemendamenti.

Propongo di fermarci un minuto per riscrivere questo articolo 18 secondo la formulazione del Governo e di leggerla.

In questo momento, non so perché, mi sento come il povero Renzo che va dall'avvocato Azzecagarbugli. Ho questa sensazione! A lei sicuramente, Assessore, l'accostamento piacerà perché ogni tanto ha divaghi di questo genere.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. In effetti mi piacciono i polli!

PANEPINTO. Però, per evitare di fare la fine dei polli, riscriviamo una volta per tutte questo articolo 18.

PRESIDENTE. Onorevole Panepinto, per 'igiene d'Aula', stiamo discutendo il subemendamento 18.36.17 che riscrive l'articolo 18, che a sua volta era riscritto dall'emendamento 18.36 del Governo.

Comunico che al subemendamento 18.36.17 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

- dalla Commissione:

- subemendamento 18.36.17.2:

«Al comma 6 sostituire la cifra '80 per cento' con '90 per cento'»;

- subemendamento 18.36.17.1.1:

«All'emendamento 18.36.17.1, dopo le parole 'massa attiva' sono aggiunte 'e passiva'»;

- dall'onorevole Cracolici:

- subemendamento 18.36.17.1:

«Il comma 1 è così sostituito:

'1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo numero 152/2006 sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs. numero 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato per l'Economia, che interviene in via sostitutiva nel caso i cui i Comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 6/2009, provvedono alla quantificazione della massa attiva e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenute dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17 della legge regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale numero 44/1991 ed è a carico degli enti interessati'»;

- subemendamento 18.36.17.1.2:

«Al comma 1, dopo le parole 'quantificazione della massa attiva' aggiungere le parole 'e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009'».

- dagli onorevoli Di Benedetto, Donegani, Panepinto e Galvagno:

- subemendamento 18.36.17.3:

«Alla fine del comma 6 dopo le parole 'cosa giudicata' aggiungere le parole 'o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritto entro il 31 dicembre 2009'».

- dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Mattarella e altri:

- subemendamento 18.36.17.4:

«Il personale in servizio nelle società d'ambito transita nelle SRR».

- dagli onorevoli Di Benedetto, Panarello e Cracolici:

- subemendamento 18.36.17.5:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

‘7 ter. Fermo restando l’obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica dell’articolo 45 della legge regionale numero 2/2007, le società consortili non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione’».

- dal Governo:

- subemendamento 18.36.17.7:

«*Aggiungere il seguente comma:*

‘5 bis. Nel caso in cui per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi del precedente articolo 15 ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal D.Lgs numero 163/2006 e successive modifiche e integrazioni’».

- dagli onorevoli Falcone ed altri:

- subemendamento 18.36.17.6:

«Al comma 6 dopo le parole ‘l’assunzione ha luogo’ inserire le parole ‘in ogni SRR’; dopo le parole ‘i rimanenti dipendenti sono inquadrati assicurando che’ sostituire le parole ‘a livello complessivo’ con le parole ‘in ogni singola SRR’».

- dagli onorevoli De Luca ed altri:

- subemendamento 18.36.17.8:

«Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola ‘l’assunzione’ aggiungere le parole ‘e/o gli inquadramenti hanno...’».

PANEPINTO. All’articolo 18 c’è la maggior parte dell’impianto della legge!

PRESIDENTE. Infatti. Vorrei rispondere anche all’onorevole De Luca. Non possiamo discuterli e approvarli comma per comma, ovviamente, perché è vero che sono dieci commi ma tutti legati; ci sono dieci commi che hanno un filo comune per cui direi che l’assessore darà una risposta.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo, grazie a tutti per la pazienza con cui mi ascoltate. Ancora un grazie per il fatto che sopportate gli emendamenti, i subemendamenti che si susseguono ma si tratta di un disegno di legge complicato e talvolta può capitare una dimenticanza che rende necessaria l’integrazione.

Vorrei iniziare rispondendo immediatamente al quesito posto dall’onorevole De Luca che penso interessi tutti, sia per la pregnanza del quesito sia per il fatto che mi consente di evidenziare l’unico motivo di dissenso rispetto all’emendamento presentato dalla Commissione.

All'onorevole Panepinto vorrei dire che la riscrittura dell'articolo 18 è fedele - salvo per quel punto di cui parlerò adesso - all'impostazione del Governo nei suoi contenuti pressoché totalitari.

Passiamo al personale. L'attenzione va posta al comma 6, in particolare, all'ultimo periodo dove si dice: *'l'assunzione ha luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale numero 2/2007 e dell'articolo 62 della legge regionale numero 2/2009 ...'*.

E' inutile negarselo, sarei un ipocrita e, come dicevo poc'anzi, se pur in toni un po' accesi, dei quali mi scuso, sarei ipocrita se lo negassi e siccome ipocrita non sono, dico chiaramente che ciò comporta che tutti i rapporti di lavoro illegittimamente costituiti dopo il 2007, in assenza di procedure di evidenza pubblica, siano perciò solo risolti, anzi, per la verità, se volessimo essere fedeli ad una impostazione tecnico-giuridico più corretta, i rapporti in questione sarebbero da considerarsi nulli, ai sensi dell'articolo 2126 del Codice civile e darebbero luogo soltanto al rimborso per le prestazioni rese e non consentirebbero nemmeno la costituzione di copertura previdenziale, probabilmente, quindi, quella condizione di transumanza di tutte le unità di personale di cui, purtroppo, molti ATO si sono inopinatamente gravati - parlo di cose che ho subito direttamente da cittadino residente in una delle aree interessate - non potranno in alcun modo prodursi ed anzi verrebbero definitivamente risolti quelli creati senza previdenza pubblica o quelli costituiti anche con procedure di evidenza pubblica dopo il 2009, atteso che l'articolo 61 della legge numero 6 del 2009 bloccava e revocava le procedure in corso. Mi auguro di essere stato chiaro. Sono un po' affaticato.

Per quanto riguarda il Governo, l'unico motivo di dissenso è fondante, quello della ripartizione delle percentuali fra personale tecnico e personale di supporto, chiamiamolo così.

CRACOLICI. E' un subemendamento?

PRESIDENTE. Assessore, c'è un subemendamento che modifica la percentuale in ottanta e venti.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Mi stupivo di essere in disaccordo con il presidente Mancuso; non immaginavo come ciò potesse essere accaduto!

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. E' risolto.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. E' diventato democristiano? Passerò, quindi, ad illustrare punto per punto i commi.

Il primo comma prevede la liquidazione degli attuali ATO.

DE LUCA. Di quale sta parlando?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Mi riferisco a quello della Commissione. Mi va benissimo quello della Commissione.

Esprimo parere favorevole all'emendamento della Commissione e potrei anche fermarmi. Se è ancora necessario e se volete, illustrerò i contenuti in due battute.

Il comma 1 definisce le modalità di liquidazione mettendo in collimanza gli istituti di diritto civile. In particolare, viene limitata la possibilità di nomina dei commissari liquidatori soltanto al caso in cui il Presidente della Regione abbia rilevato l'inadempimento da parte dei sindaci che dovrebbero provvedere al riguardo. C'è un termine ampio di segnalazione ed anche un contenimento dei costi per i commissari.

Come vedete, si tratta dei compensi dell'articolo 24 della legge 44 del 1991 previsti per i commissari straordinari degli enti locali che si aggirano, credo, attorno a settecento, ottocento euro al mese, non di più.

Nel comma 3 è stata sostituita l'articolata ipotesi proposta dal Governo di innovazioni, sostituzioni, eccetera, con un rinvio alle norme della legge finanziaria che prevedono la conservazione dei contratti in corso.

Nei commi 4 e 5 sono state definite le modalità di composizione dei diversi contratti nel caso in cui abbiano termini di scadenza diversi.

Nel comma 6 è stato individuato il personale che può essere assunto nei termini di cui ho parlato poc'anzi.

Nel comma 8, a modifica delle previsioni del Governo, quella di avvalersi di questo personale per i servizi aggiuntivi, non è più un obbligo per i comuni ma diventa una mera facoltà. Tanto per intenderci, i sindaci possono farlo o meno.

I commi 9 e 10 disciplinano, sostanzialmente, l'anno che ci separa dalla definitiva liquidazione dei vecchi ATO - che Dio li abbia in gloria - quanto prima possibile, dicendo sostanzialmente che fino a quando c'è la liquidazione - e, comunque, non oltre un anno perché questo prevede la norma di abrogazione degli ATO - continuano a lavorare quelli che ci sono.

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, Assessore, la ringrazio per la sua dovizia nell'approfondire nei termini richiesti l'emendamento.

Ho delle perplessità che vorrei esporre a lei ed all'Aula, in modo tale che si arrivi anche a chiarire il significato di alcuni termini.

Intanto, passo immediatamente al primo comma, uno degli aspetti più delicati di questo provvedimento che riguarda il rinvio all'articolo 61 della legge finanziaria che prevede, come sappiamo, la liquidazione a carico dei bilanci dei comuni. Ora, lei lo confermerà, come è stato fatto in questi giorni, mi deve scusare se insisto sempre su questo principio ma il Governo si è impegnato per due volte e lo farà, credo, anche questa sera per l'ennesima volta ma abbiamo, in tal senso, sentito anche l'Assessore per l'economia nella finanziaria che non c'è - mi permetto di dire -, nella finanziaria che il Governo, tra qualche settimana, definirà e presenterà per l'approvazione definitiva, sono previste le somme relative per affrontare parzialmente la copertura finanziaria di questo disegno di legge.

Ammonta a circa quattrocento, cinquecento milioni di euro perché è una quantificazione di massima ma, attualmente, la cifra che il Governo si è impegnato ad assegnare in finanziaria si aggira all'incirca tra i quattrocento e i cinquecento milioni di euro. Di questo ne prendo atto per l'ennesima volta, ne prendo atto l'Assemblea e, naturalmente, rispetto al comma 1, in questo momento, ritiro le mie perplessità originarie ed accetto, secondo quello che correttamente è un rapporto d'Aula con il Governo, le previsioni e gli impegni già assunti con l'Aula che si materializzeranno nella prossima finanziaria.

Abbiamo, quindi, evitato - e di questo voglio darne atto - sicuramente il dissesto di oltre il settanta per cento dei comuni siciliani. Già, infatti, fare fronte con circa il cinquanta per cento dell'indebitamento, con un intervento pesante, devo dire sostanzioso, da parte del Governo, significa - e lo voglio ribadire - avere il dato di due aspetti. Intanto, questo sistema mostruoso, purtroppo, è stato creato con un concorso di responsabilità e, quindi, oggi l'Aula si assume la propria responsabilità, in parte, rispetto anche a quelli che sono stati i ruoli dei sindaci che sicuramente, nell'ultimo periodo, soprattutto, non sono stati brillanti.

Allora, di questo va dato atto e, quantomeno, è un giudizio, sotto il profilo politico, che, per quanto mi riguarda, soddisfa le richieste che ho avanzato da quando è stato presentato, durante la discussione generale, questo provvedimento.

Un giudizio politico, quindi, che purtroppo porta ad un concorso di colpe e che, oggi, va liquidato con questo giudizio: si chiude una pagina nera per la Sicilia e per i siciliani che, purtroppo, è stata creata con concorso di colpa dell'Aula e con il cattivo controllo, soprattutto nell'ultima fase, dei comuni.

Rispetto, invece, alla vicenda finanziaria, sicuramente questo intervento eviterà un sicuro dissesto degli enti, attenuando il carico dell'indebitamento secondo un principio di ripartizione. Di questo, quindi, prendo già atto.

Per quanto riguarda, invece, il comma 6, Assessore, ho delle forti perplessità. Le vorrei manifestare, anche per cercare di individuare un percorso che ci possa mettere in condizione di fare valutazioni più serene che, intanto, non sono d'accordo al fatto che si faccia riferimento solo e semplicemente al rispetto delle previsioni normative qua individuate.

Assessore, mi risulta infatti che, già un mese fa, un ATO - ed ho i documenti in borsa che lo attestano - abbia proceduto alla selezione ed all'assunzione del direttore generale. Allora, le dico questo perché, se facciamo un riferimento soltanto al rispetto delle procedure, le dico perché se rispetto le procedure ed ho fatto delle assunzioni rispetto all'effettivo carico di lavoro magari con procedure regolari, oggi con questo provvedimento, dovrei consentire esattamente quelle logiche - mi scusi, che hanno appesantito il sistema - di farle transitare nel nuovo sistema. Probabilmente, ho capito male ma, oggi, inserirei questo requisito in questo comma 7, quello del carico di lavoro perché il problema effettivo che abbiamo, Assessore - lo ha detto anche lei -, è che le unità lavorative, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoratori o amministrativi, sono ben oltre il quaranta per cento rispetto all'effettivo carico di lavoro che doveva giustificare le assunzioni effettuate da questi ventisette ATO.

Assessore, mi permetto un suggerimento: dobbiamo stoppare chi, in questi anni, al di là della procedura, ha utilizzato questi sistemi per fare assunzioni clientelari. Oggi, quest'Assemblea dovrebbe, d'*emblée*, sanare e riportarli nel nuovo sistema, affossandolo.

Assessore, se i dati che ci ha fornito sono veri - e di questo ne sono certo - cioè che ci sono almeno il 30-40 per cento di unità lavorative in più, non possiamo consentire, al di là di come è stata avviata la procedura - e su questo ho qualche altro dubbio - che vengano caricati nel nuovo sistema.

Questo potrebbe anche valere per chi ha sfiorato violentemente il rapporto tra operai e amministrativi. Non capisco, avendo fatto un riferimento ai carichi di lavoro, perché fare transitare nel nuovo sistema delle unità lavorative - non me ne voglia alcuno - che sono state assunte o hanno fatto una progressione di carriera arrivando alla percentuale che lei ha detto, Assessore, cioè mi riferisco al fatto che alcuni ATO hanno un rapporto del 35 per cento tra amministrativi e operai.

Assessore, allora anche questo principio va tenuto presente perché ho forti dubbi sull'applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 2/2007.

Stiamo parlando, comunque, di un sistema di società a cui si applica una logica privatistica, dove abbiamo tentato di mettere una pezza con una norma di cui nessuno ha verificato la legittimità.

Siccome si fa, poi, riferimento al contenzioso ed altro, questo articolo 45 rischia di essere un palliativo, nel senso che chi ha violato l'articolo 45 - e ci risulta che in questi due anni sia stato ampiamente violato - non è stupido e sicuramente sapeva cosa faceva.

E' inutile nascondere che stiamo tentando di mettere una pezza ma, nello stesso tempo, stiamo dicendo di aprire un contenzioso nei nostri confronti perché tanto lo vinceranno e potranno transitare nel nuovo sistema.

Di fronte a questi modestissimi miei dubbi, Assessore, se non introduciamo subito altri due o tre criteri, avalleremo quella logica che ha portato all'affossamento del sistema.

Assessore, non sono presidente di un Gruppo parlamentare, non ho potere di firma, altrimenti metterei dieci firme. Non posso firmarlo e non perché mi è stato vietato, questo no. Il Regolamento non lo prevede e, di conseguenza, soltanto lei può presentare oggi un subemendamento in tal senso. Si concentri, Assessore, sul comma 6, proprio per evitare questo aspetto.

Poi, vorrei parlare di un altro aspetto.

PRESIDENTE. Ha parlato il doppio del suo tempo. E' la terza volta che interviene sullo stesso argomento, onorevole De Luca.

DE LUCA. Mi rivolgo al presidente della Commissione, onorevole Mancuso.

Nel comma 6 si distinguono, in modo improprio, dal mio punto di vista ma non me ne voglia, due categorie di personale. Da un lato, si fa riferimento ai cosiddetti operai.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Ai profili operativi.

DE LUCA. Profili operativi ma sembra che il penultimo comma sia riferito solo agli operai e non a tutti. Sugerirei di rivedere un attimo la descrizione di questa norma perché ho il dubbio che alcuni aspetti si applichino solo ad una categoria e non ad un'altra.

Questo aspetto magari lo approfondiremo di persona.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, chiaramente, intervengo perché su questo articolo dobbiamo stare molto attenti. E' davvero lo snodo della riforma ed è, non per ripercorrere alcuni temi già tracciati dall'onorevole De Luca, il momento in cui possiamo attivare un comportamento che sia una soluzione di continuità con il passato e voltare pagina.

In buona sostanza, l'Assemblea aveva approvato alcune norme che tranciavano la possibilità di compiere, stavo dicendo di commettere, degli atti non sicuramente leciti ma di compiere dei comportamenti che andavano oltre la legge.

Questa Assemblea ha approvato l'articolo 61, citato molte volte, che non soltanto prevedeva l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni a qualunque titolo le stesse fossero fatte ma, addirittura, imponeva di revocare le procedure in corso.

E' successo, purtroppo, Assessore, che sono state fatte queste assunzioni e chi mi ha preceduto l'ha ripetuto più volte. Oggi, però, c'è un problema: ci troviamo nella comparazione dei dipendenti operatori e dei dipendenti amministrativi, cioè che fanno altro; non abbiamo quel 90 o 10 per cento o 80 o 20 per cento e dovremmo, allora, con questa norma, all'articolo 18, al comma 8, cercare di ristabilire questo parametro, cioè 80/20.

Bene, mi sta anche bene, ma c'è un altro problema: cambiando anche una parola nella riscrittura, assessore Russo e presidente Mancuso, potremmo stravolgere interamente la norma e, purtroppo, abbiamo inserito un incidentale in questo testo che sta stravolgendo la norma e vi dico subito qual è: al comma 8, sia nel testo del Governo sia in quello della Commissione, abbiamo inserito...

Chiedo scusa un attimo ma qualcuno ritiene che stiamo scherzando, qua non stiamo scherzando ma stiamo discutendo una materia molto impegnativa che ha refluenze economiche, in questa Sicilia, non di poco conto. C'è un'Aula che sonnecchia e che non ha voglia di lavorare e, nel momento in cui c'è gente che vuole lavorare, deve criticarla. Allora stringiamo, ci stiamo arrivando, Assessore.

C'è un fatto, quando si dice, al comma 6 del subemendamento 18.36.17 che *'i rimanenti dipendenti sono inquadrati assicurando che al livello complessivo il rapporto tra profili operativi destinati al servizio gestione integrata dei rifiuti e i rimanenti profili professionali non sia inferiore all'80 per cento'* significa che, ad esempio, l'ATO rifiuti non sicuramente virtuoso di Palermo inciderà profondamente sugli ATO rifiuti virtuosi della provincia di Catania, di Trapani, di Agrigento.

Assessore, questo è certo perché, se andiamo a leggere la norma, la interpreteremo nel senso estensivo del termine.

Allora, prego di cassare questa parte e preannuncio un subemendamento perché vi invito a riflettere su questa cosa, ve lo dico in maniera serena, se sbaglio, non lo possiamo chiarire, però temo che stiamo incorrendo in un errore madornale, cioè mettendo queste incidentali inseriamo la possibilità che la valutazione dell'equiparazione tra operai e amministrativi venga fatta in campo regionale...

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Ma quando mai!

FALCONE. Come quando mai? Cancelliamo questa parte e risolviamo...

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Inseriamo l'assunzione presso la singola società.

FALCONE. Ed è un criterio, andiamo a porre dei paletti. Ci deve essere un controllo. Come è avvenuto, in deroga all'articolo 61, capiterà anche oggi che vi possano essere delle assunzioni fatte in barba alla nostra norma, in barba ai nostri paletti perché stiamo parlando di società consortili di capitali, quindi, che sono sottratte ad un diritto pubblicistico ma sono di diritto privatistico e, quindi, corriamo il rischio di approvare una norma, di uscire con delle enunciazioni di principio - abbiamo bloccato le assunzioni, abbiamo frenato l'emorragia finanziaria che gli ATO hanno consumato in questi anni in Sicilia - per poi trovarci, da qui ad alcuni mesi, alcuni furbi amministratori che poi consumeranno nuove assunzioni, a scapito di un'Assemblea che, magari, ha avuto molta buona volontà ma è stata ingenua a non mettere ulteriori paletti di controllo che necessitano attese, non le buone prassi ma attese quelle prassi negative che ci hanno portato a questa condizione.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor presidente, vediamo se riusciamo a mettere d'accordo i colleghi ed ad andare avanti con l'emendamento e i pochi subemendamenti che sono rimasti.

Al di là dello sforzo che hanno fatto quest'Aula ed il Governo, è chiaro che, su diverse norme che riguardano la riscossione (articolo 15), l'organizzazione (articolo 6), il personale (articolo 18), considererei questi articoli come *work in progress*, nel senso che, da qui all'approvazione della finanziaria, il Governo avrà il tempo di meditare, di rileggere, e, nello stesso momento, l'occasione che questa legge passi al taglio del Commissario dello Stato.

Rispetto alle risultanze di questo Parlamento ed alle risultanze dell'approvazione del Commissario dello Stato, in sede di finanziaria, tutte le osservazioni che i colleghi, giustamente, offrono all'aiuto di questo disegno di legge, possono essere prese in considerazione, visto che ancora le norme ed il

disegno di legge sono una parte, se pur significativa, di quello che vuole essere il nuovo modello della gestione integrata dei rifiuti.

L'onorevole Falcone dice che l'Aula sonnecchia, lei magari è più sveglia ma magari non è attento, quindi, non possiamo interloquire neanche su quella che è la collaborazione.

Rispetto a questo, consideriamo che il raggiungimento finale di questo voto è il primo piccolo passo verso una riforma. Il prossimo appuntamento, come già la Presidenza dell'Assemblea aveva stabilito in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sarà la prevista e corposa, sotto il profilo economico-finanziario, copertura e, successivamente a questo, il terzo passo sarà quello che riguarda la liquidazione delle società, i risultati per raggiungere l'obiettivo e le eventuali variazioni a queste norme.

Infine, segnalo al Governo, non so se per premura o per dimenticanza, che nell'elencazione della rappresentazione al Parlamento il vecchio comma 6 del 18.36, nell'emendamento 18.36.17, è stato cassato, nel senso che il riferimento all'articolo 125 del contratto degli appalti non è stato preso in considerazione in quanto riguardava, sotto il profilo economico, i sottosoglia delle norme comunitarie.

Questo è quello che viene fuori da una piccola indagine del Governo.

Ciò significherebbe che il Governo può ragionare, con migliore tempistica, l'intervento sui contratti nei territori.

In finanziaria accompagneremo la norma che riguarda la contrattistica della temporalità, diversa negli stessi territori e negli stessi ambiti, per farne una norma ancora più precisa e eventualmente - se errore c'è stato da parte della Commissione - sarà il Governo a riprenderla secondo quelle che sono naturalmente le prerogative.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, per quanto riguarda il Gruppo parlamentare al quale appartengo - a parte il fatto che sono pochi gli emendamenti, quasi nessuno, presentati e quindi ce ne sono pochi da ritirare -, il silenzio con il quale abbiamo accompagnato i lavori di questo disegno di legge sia la conferma che questa legge la vogliamo fare stando all'opposizione, senza infingimenti e senza che ci siano motivi di contrasto.

Ci rendiamo conto anche del fatto - è difficile, molto difficile potere parlare in queste condizioni - che l'osmosi avvenuta fra Governo e Commissione, degnamente rappresentata dall'onorevole Mancuso per un aspetto e dall'Assessore per l'altro aspetto, abbiano prodotto, fino ad oggi, un lavoro che può essere considerato più che sufficiente.

E' normale, serio ed importante, Assessore, che alcune affermazioni che ha fatto su assunzioni, su come sono state fatte, su quanta mafia c'è entrata, quanta mafia c'è uscita, eccetera, abbiano dato un tipo di impostazione forte e serena che il Governo ha voluto dare e che dalla Commissione non è stata contrastata.

Infine, ci accorgiamo anche che è impossibile che nel giro di un quarto d'ora - e concludo il mio intervento, non aggiungo altro - più ci sono deputati che prendono la parola più sono gli emendamenti correttivi che si aggiungono. E non sono di poco conto.

Se ne è letto uno, ad esempio, in cui si dice che dobbiamo assumere tutto ciò che è stato assunto, indipendentemente dal fatto che sia stato fatto con regole, con legge o contro legge.

Quando si arriva a questo, non si comprende più dove stia la destra e la sinistra, dove stia il centro e dove stia il centrodestra, dove stia il giusto e dove l'ingiusto.

Si comprende però che dovremmo porre mano non solo a modifiche di Regolamento, ma anche ad incompatibilità serie e forti tra il fare il deputato e fare tante altre cose insieme, per esempio il

sindaco. Altrimenti, si diventa deputati del proprio territorio nel quale si è nati e nel quale si riesce a fare anche il sindaco. Allora, c'è il partito dei sindaci?! E c'è il partito di coloro i quali hanno contribuito alla *Caporetto* cui stiamo assistendo, di coloro i quali hanno contribuito a quel miliardo o quel milione, quel miliardo e trecento milioni di debito che sono rimasti e per i quali stiamo lavorando, di coloro i quali hanno contribuito a che Palermo, la Sicilia sia ancora immersa nell'immondizia e siamo ancora a crogiolarsi se dobbiamo assumere o no persone.

Dobbiamo pulire e fare un'opera di pulizia integrale in Sicilia per evitare che la Campania diventi un modello da esportare pure in Sicilia! Ecco di che cosa mi preoccupa, onorevoli colleghi. E, se ieri sera provavo vergogna di fronte a certi aspetti, a certe soluzioni, questa sera la vergogna forse è in aumento, non in diminuzione.

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 18.36.17 del Governo che riscrive l'articolo 18. A questo emendamento, come ho detto qualche ora fa, sono stati presentati dei subemendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento 18.36.17.2. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

C'è anche il subemendamento 18.36.17.1.1.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. No, Presidente, quello è assorbito.

PRESIDENTE. Se passa il 18.36.17.1 chiaramente si intende con le parole '*e passiva*'. No, onorevole Mancuso, non è così perché lei aggiunge la parola 'massa attiva e passiva'. No, ha ragione lei, onorevole Mancuso, c'è un altro emendamento che non mi era ancora arrivato.

Pongo in votazione l'emendamento 18.36.17.1.2, dove ci sono tutti e due gli accorgimenti. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 18.36.17.1. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

XV LEGISLATURA

157ª SEDUTA

24 marzo 2010

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18.10, è ripresa alle ore 18.21)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Si passa al subemendamento 18.36.17.4, degli onorevoli Panepinto ed altri.

PANEPINTO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione il subemendamento 18.36.17.7, del Governo. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 18.36.17.6, a firma degli onorevoli Falcone ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 18.36.17.8, a firma degli onorevoli De Luca ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 18.36.17.3, a firma degli onorevoli Di Benedetto ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 18.36.17.5, a firma degli onorevoli Di Benedetto ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 18.36.12, a firma degli onorevoli Apprendi ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 7.30.5, a firma degli onorevoli Di Benedetto ed altri.

CRACOLICI. Sette?

XV LEGISLATURA

157ª SEDUTA

24 marzo 2010

PRESIDENTE. Sì, è tra quelli presentati anticamente, non ora. Erano all'articolo 7 trasferiti all'articolo 18.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Parla di costituzione dei nuovi ATO.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al subemendamento 7.30.7, a firma dell'onorevole Di Benedetto.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Queste forme di utilizzazione, diciamo che l'emendamento dell'onorevole Di Benedetto raggiunge l'effetto contrario a ciò che auspica, solo per questo il parere è negativo.

DI BENEDETTO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Il 18.36.17, come emendato, sostituisce l'articolo 18. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Tutti gli altri emendamenti sono preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6 bis del Governo, l'ultimo articolo rimasto.

L'articolo 6 bis è stato riscritto totalmente. Adesso è numerato 6.31.1.18.6 e così recita:

«Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

‘Articolo 6 bis

1 I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale numero 15/2008.

2. Il capitolato generale di cui all'articolo 16 della presente legge deve prevedere idonea fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. numero 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell'eventuale riscossione dell'intero gettito stimato della tariffa di igiene ambientale e della tariffa integrata ambientale.

3. Le spese per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, nonché le spese connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti sono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Esse possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri dal centro abitato’».

Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

- dall'onorevole Cracolici:

- subemendamento 6.31.1.18.6.1:

«Al comma 2, sostituire ‘la lettera b)’ con la seguente TARSU o TIA domestica inferiore a cento euro pro capite».

- dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Raia e Oddo:

- subemendamento 6.31.1.18.6.2:

«Sostituire con ‘16’».

- dagli onorevoli Arena ed altri:

- subemendamento 6.31.1.18.6.3:

«Al comma 2 lettera a) sostituire: ‘non inferiore al 15 per cento’ con ‘non inferiore al 20 per cento’».

- dagli onorevoli Di Benedetto, Di Guardo, Barbagallo e Galvagno:

- subemendamento 6.31.1.18.6.4:

«Dopo il comma 4 aggiungere:

5) Le SRR costituite ai sensi del presente articolo sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte della Regione che provvederà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, a stabilire i criteri di precedenza e preferenza».

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, inavvertitamente ho scritto, in un mio subemendamento assieme ad altri colleghi, Raia, Gucciardi, Oddo, 6.31.1.18.5, invece è punto 6.

Ho chiesto di cassare al comma 2 la lettera b). La prego di dirlo agli uffici.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so che c'è una discussione. Questa ha appassionato e sta appassionando l'Aula.

Vorrei provare ad avanzare una proposta facendo mia quella dell'onorevole Falcone; credo che questo rapporto '75 per cento' sia obiettivamente una cosa scritta.

Ricordo che l'emendamento che stiamo trattando, introduce anche tre nuovi ATO, che sono le società urbane delle grandi aree urbane, che non sono virtuose ma sono geografiche. Io continuo a pensare che ci siano delle realtà in Sicilia che in questi anni, pur nelle difficoltà generali, abbiano costituito comunque un riferimento significativo nell'attività di gestione del servizio rifiuti.

Allora, propongo di introdurre un unico criterio premiale, il criterio della differenziata, ed è evidente che il quindici per cento non sia un criterio che possa essere considerato premiale. Noi abbiamo previsto che per il 2010 l'obiettivo sia del venti per cento, quindi, in maniera oggettiva, considerato il limite fissato dalla norma che stabilisce che il numero delle società non possa essere superiore a quattordici, considerate le nove province più i tre delle città, sostanzialmente sono solo due gli ATO che potrebbero raggiungere questo obiettivo.

La mia proposta è di cassare la lettera b) del settantacinque per cento, di modificare il punto a) del comma 2, portando la misura della raccolta differenziata al valore del venticinque per cento. L'unico modo che ci consente di avere un elemento di premialità concreta, riconoscibile da un dato, che comunque hanno fatto una quantità di raccolta differenziata per cui costituisce un premio. Ritengo che la mia proposta possa costruire questa graduatoria immaginaria e salvare i due ATO virtuosi, non nel senso della gestione, ma virtuosi nel senso degli obiettivi raggiunti al 2009 nella raccolta differenziata.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fino a questo momento abbiamo portato avanti una buona legge, che permette un primo passo in avanti verso un nuovo sistema di gestione integrata di rifiuti. Ora c'è l'assalto alla diligenza. Una azione conservatrice che, sotto il profilo politico, qualcuno in questa Aula non solo vuole portare avanti, ma vuole ritornare indietro su quella che è stata la gestione, forse distruttiva, di tutta la Sicilia.

Mi meraviglio dell'intervento dell'onorevole Cracolici, che è palermitano, perché questo emendamento, così come formulato, prevede la nascita di ulteriori società consortili e segnatamente avvantaggia le città metropolitane, Catania, Palermo e Messina.

Ma onorevole Cracolici, è chiaro che la città metropolitana di Palermo, certamente non è stato un ATO virtuoso, è stato un ATO che ha distrutto la gestione integrata dei rifiuti, non è stato un

esempio, come dicono i consiglieri comunali del comune di Palermo, oppure quando si leggono i giornali. E' stato sicuramente un ATO che non può essere premiato. Anche se ho letto un comunicato stampa del sindaco di Palermo, qualche minuto fa, dove si dice che abbia raggiunto l'89 per cento di raccolta differenziata.

Non credo che qui dobbiamo premiare chi fino ad oggi ha fatto tutto il contrario di quello che doveva fare. Non credo che questa legge debba portare dietro un'azione politica conservatrice, non si sa per quale ragione, per quale fine e per chi.

Ritengo che la Sicilia debba essere uniformata ad un sistema di gestione integrata dei rifiuti, che sia uguale per tutti. Non ci devono essere nicchie di particolarità, senza percentuali che possono essere rilevate. Questa deve essere una legge dove tutti partono alla pari. E se, invece, questo non si vuole fare, ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché non solo si torna indietro, ma si affossa anche l'operatività seria di questa legge.

Chi sta pensando che con questa norma si salvano i cosiddetti ATO virtuosi, mente sapendo di mentire. Ripeto, il numero massimo da poter raggiungere è quattordici, e le città metropolitane sono già tre. Quindi, non so se si andrà a sorteggio, non so con che criteri verranno attuati, non so da chi, come e quando.

Lascerei perdere un'azione che riguarda una linearità dove ogni amministratore, non solo socio dell'Assemblea consortile, ma che può essere anche consigliere di amministrazione di quella società consortile, con il contratto di servizio previsto per ogni comune, può gestire direttamente la riscossione e il servizio nel suo territorio. Oppure, così come prevede la legge, può aggiungere a quel contratto di servizio, tutta una serie di ulteriori servizi a loro fotografati secondo la morfologia territoriale, o l'ulteriore richiesta che il sindaco vorrà fare nel suo territorio.

Questa norma mette in seria difficoltà il Governo sotto il profilo politico, perché è chiaro che la richiesta di voto segreto sarà all'ordine di tutti gli emendamenti presentati, e comprometterà la struttura del disegno di legge approvato fino a questo momento.

ARENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per preannunciare la presentazione di un subemendamento che ricalca essenzialmente la proposta avanzata dall'onorevole Cracolici.

Mi dispiace che si parli di voto segreto, mi dispiace che di fronte ad una materia così importante e delicata, ancora ci sia qualcuno che si ostini a parlare di voto segreto, mortificando le aspettative di un territorio che ha visto innegabilmente negli ultimi anni, alcune gestioni non dico illuminate, ma superiori rispetto al disastro cui siamo stati abituati.

Per esempio, basta citare uno dei comuni della provincia di Catania, mi riferisco a Licodia Eubea che nell'estate del 2010, con una premialità di cento euro per dieci famiglie, cercherà di rendere concreto quello che poi è un sogno antico. C'è già chi, non a chiacchiere, ma con i fatti, ha attuato nel proprio territorio, la tracciabilità, e si parla proprio su dati scientifici, certi, documentali e quindi riscontrabili, proprio di Licodia Eubea, di una riduzione della tariffa della TARSU del 10 per cento per il 2011.

Allora, signor Assessore, signor Presidente, onorevoli colleghi, non è tanto il problema della oggettività, della soggettività o della insistenza di una parte di quest'Aula a continuare a portare avanti la battaglia degli ATO virtuosi, c'è invece un'esigenza di dare, nel più breve tempo possibile, con il voto palese e non segreto, una legge che funzioni al popolo siciliano che l'attende da tanto tempo.

Quindi, piuttosto che accanirsi contro una giustizia giusta che vuole premiare quelle realtà territoriali che si sono distinte rispetto ad altre, si può venire incontro e valorizzare delle realtà,

soggettivamente precostituite o oggettivamente identificate, che si sono contraddistinte rispetto ai disastri degli ultimi anni.

Pertanto, propongo di sostituire al secondo comma lettera a) ‘non inferiore al 15 per cento’ con ‘non inferiore al 20 per cento’ e mi auguro che l’Aula possa ritrovare in poco tempo concentrazione, e soprattutto quella dignità che manca a coloro i quali pensano con un agguato di voler boicottare e bloccare una proposta concreta e sensata, che speriamo possa vedere questo Parlamento esprimere un voto sereno, cosciente, responsabile e palese senza fare ricorso alla votazione segreta.

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, al di là dei numeri che ognuno di noi può dare, rispetto a questo emendamento, ho già manifestato la contrarietà personale e ribadisco che chiederò il voto segreto, volendo anche fare una parte “*costruens*”, come ha fatto già l’onorevole Cracolici proponendo una linea di intervento che potrebbe, da questo punto di vista, far chiudere questa *querelle*, mi permetto di dire, un po’ prepotente.

Allora, suggerisco al Governo di cassare il comma 2, perché se al comma 3 c’è uno studio che farà il piano regionale, un’analisi seria, serena, equilibrata, i due risultano in contrasto, perché se noi attuiamo ciò che è previsto nel comma 2, il comma 3 non ha più senso perché lo studio che si farà entro tre anni, non porterà a costituire nulla, considerato che il quarto comma prevede che il numero massimo, comunque, delle SSR sarà di quattordici. Allora, non prendiamoci in giro.

Cerchiamo di raggiungere un punto di equilibrio, cassando il comma 2, e rimandiamo allo studio previsto dal comma 3 gli elementi di valutazione per poter definire eventuali ATO, ex ATO virtuosi a cui consentire di fare la SRR.

Perché molti ATO che sono in ‘odore di santità’, di virtuosismo, hanno sfiorato ampiamente il numero dei dipendenti previsti nel piano industriale? E, guarda caso, noi li stiamo premiando. Perché non si fa anche riferimento al rapporto imposta per ogni singolo ATO? Molti ATO, infatti, hanno le imposte, cioè la TIA e TARSU, più elevate rispetto ad altri ATO. Perché non si fa riferimento anche ai bilancio in pareggio, agli avanzi o disavanzi di esercizio? E perché non si fa riferimento anche al piano infrastrutturale che ogni ATO doveva fare e non l’ha fatto o l’ha fatto in percentuali basse?

Allora, siccome i criteri di virtuosismo o di ‘santità’, altrettanto oggettivi, sono numerosi, propongo a quest’Assemblea e all’Assessore, intanto, di non commettere il grave errore di approvare il comma 2 ed il comma 3. Al di là delle motivazioni che ribadisco, chiedo il voto segreto per questo emendamento, e che si rinvii ad uno studio che si farà serenamente ed in modo equilibrato nell’ambito regionale di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, in quell’ambito individuare eventuali ATO virtuosi, premiandoli in termini definitivi, ed evitando queste prese di posizioni e questi suggerimenti che non hanno nulla a che vedere con il virtuosismo.

Sono in possesso di un documento, non lo consegno per questioni di riservatezza, che fa riferimento ad uno dei pochi ATO ‘in odore di santità’ che ha fatto una selezione per il direttore generale un mese fa e, stranamente, uno dei comuni lo contesta perché, essendo in corso l’approvazione all’ARS di questa legge, di conseguenza non si può procedere a fare queste assunzioni. Se questo è virtuosismo, credo che l’Aula rischi di prendere un grande abbaglio!

Con grande dignità, e per questi motivi, chiedo il voto segreto su questo emendamento.

INCARDONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo infinito dibattito sugli ATO che dovremmo considerare secondo la proposta dell'articolo 6 bis, è veramente incredibile!

E' incredibile perché è stato detto già nei giorni scorsi, quando si è affrontato questo argomento - e mi è piaciuta molto l'espressione usata dall'onorevole De Luca allorché ha parlato di concorso che stiamo bandendo oggi, nel corso dell'approvazione di questa legge - cambiando peraltro i parametri, e introducendo in corso d'opera parametri che non sono altro che la fotografia di ciò che si vuole salvare, secondo un disegno preordinato.

C'era stato un decreto del Presidente della Regione, il 197 del 2008, prima ancora che si insediassero la prima Giunta Lombardo, che stabiliva i criteri attraverso i quali si sarebbero potuti individuare gli ambiti territoriali ottimali che potevano essere considerati virtuosi.

Questo provvedimento prevedeva una serie di parametri, fra cui la percentuale di raccolta differenziata che giustamente ed opportunamente veniva individuata in quella che era già prevista dalla legge nazionale, vale a dire il decreto legislativo 158 del 2006 che rappresenta la legge-quadro in materia di rifiuti, nella misura del 45 per cento per il 2008, poi nel 2009 del 50 per cento e nel 2010, addirittura, doveva raggiungere il 60 per cento.

Ebbene, non solo questa Assemblea ha votato ieri una norma che modifica l'articolo 45, comma 3, prevedendo una percentuale di raccolta differenziata più bassa, ma addirittura stiamo sovvertendo la regola che era stata stabilita con decreto del Presidente della Regione, per fare una norma 'fotografia' che non tiene conto dei parametri più importanti.

Allora, perché non prevedere, così come invece era stato fatto nel decreto del Presidente della Regione, che sarebbero stati considerati virtuosi quegli ATO che avrebbero avuto un risparmio nello smaltimento. Per esempio per smaltire rifiuti nella discarica di Bellolampo, occorrono 140 euro a tonnellata, mentre per altre discariche ne occorrono meno, quindi si potrebbe prevedere anche questo criterio secondo il quale gli ATO che hanno lavorato con un costo di smaltimento più basso degli altri possono essere considerati virtuosi. E poi, perché ancora non abbiamo introdotto il parametro dei costi, quello del rapporto tra costi diretti ed indiretti, perché non abbiamo introdotto il parametro del numero dei dipendenti? Perché stiamo stabilendo una quota così bassa di raccolta differenziata e non abbiamo stabilito che un criterio poteva essere quello della progettazione e delle opere eseguite dagli ATO? Allora, o si tiene conto di tutti i parametri idonei a considerare virtuosi o meno gli ATO oppure, ripeto, secondo me questo è un emendamento che andrebbe ritirato.

Peraltro, in un incontro avuto oggi con l'Assessore, ho potuto riscontrare un atteggiamento di completa chiusura. Abbiamo chiesto di inserire altri criteri e ci è stato detto che quelli che c'erano erano già sufficienti. Quindi, per questo motivo, non solo appoggerò la richiesta di voto segreto, ma voterò contro questo emendamento.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, credo che forse quest'Aula, al momento in cui deve dare un voto importante su una legge di riforma rischia di non cogliere appieno i frutti di una legge importante, di una legge buona, sebbene si voglia creare una discontinuità col passato e si voglia porre in una posizione di rottura, però, è una legge anche che vuole fare tesoro di ciò che di buono - e di buone prassi - è stato fatto nel passato.

E' sotto gli occhi di tutti, mi dispiace per qualcuno che non è d'accordo, però dobbiamo anche dire che ci sono dei contesti territoriali in cui ancora la buona amministrazione alligna. Perché porre un veto, annullare, eliminare, cancellare ciò che di buono esiste in questa Sicilia? Perché questa Sicilia deve ancora avere una posizione subalterna e vittimistica e deve autoflagellarsi anche quando ci troviamo a buone prassi che vengono, perché non dirlo, a un certo punto imitate?

Vorrei dire questo: stasera, in maniera serena, dobbiamo apprestarci a dare un voto su un articolo, che è l'articolo 6 bis, e non è vero - vorrei dirlo a questa Aula - che vi è una discrepanza fra il comma 3 ed il comma 1, perché al comma 1 si stabilisce, fermo restando che sono quattordici le società di regolamentazione e gestione del servizio dei rifiuti.

E' chiaro, si consenta alle tre aree metropolitane di poter attuare ben due società, ben due SRR, poi si introduca un ulteriore criterio che è quello che dinanzi a determinati criteri premiali, si possono anche istituire nuove società consortili.

E', pertanto, chiaro che il comma 2 ha preminenza anche sul comma 1, eventualmente possiamo presentare un subemendamento chiarificatore.

Ma poiché si sta cercando di trovare degli *escamotage*, invoco il Regolamento interno....

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Tu li devi trovare!

ARENA. Tra coloro i quali si nascondono!

FALCONE. Anticipo che già ora chiedo di votare per appello nominale e mi permetto di richiamare...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, manteniamo la calma. Onorevole Falcone, a volte i suoi interventi suscitano agitazione!

FALCONE. L'onorevole Mancuso ogni tanto dimentica che è presidente di commissione e dovrebbe essere equidistante, viene al pulpito e parla! Deve sapere che è Presidente di Commissione, di tutta la Commissione non di una parte!

L'articolo 127, del Regolamento interno, sulla votazione così dispone: "*le votazioni possono aver luogo... di regola le votazioni avvengono per alzata e seduta a meno che cinque deputati chiedano la votazione per divisione, sette la votazione per scrutinio nominale e nove per scrutinio segreto*".

Questo signor Presidente, creando una gerarchia nella modalità di votazione; il primo voto è il voto aperto, chiaro, palese, e si abbia il coraggio. Poi c'è però, signor Presidente, l'articolo 122, del Regolamento interno, che è una deroga - Segretario generale la prego di fare attenzione a questo - che riguarda i disegni di legge: "*...dopo l'approvazione dei singoli articoli, vengono messi in votazione finale per scrutinio nominale...*".

Quindi, eventualmente, se qualcuno accampasse una priorità del voto segreto su quello nominale, questa è la deroga che riguarda il voto finale, ma la regola basilare è stabilita all'articolo 127 nella cui gerarchia del voto, della moralità di votazione, prevale il voto nominale su ogni altro tipo di votazione e quindi su quello segreto.

Già da ora, signor Presidente, chiedo il sostegno su questa mia proposta, che si proceda per appello nominale perché dobbiamo dire a chiare lettere, all'intera Sicilia, chi è favorevole alle buone prassi e chi invece è per cancellare ciò che di buono è stato fatto 'per buttare l'acqua sporca con il bambino'.

SCILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLA. Signor Presidente, ho presentato un subemendamento, probabilmente ho sbagliato perché il riferimento è al 6.31.18.6.

PRESIDENTE. Sì, certo, è stato presentato.

BENINATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo principalmente a lei che governa l'Aula su questo emendamento e un po' meno al Governo che, sinceramente, vedo un po' confuso. Richiamo la sua attenzione, premettendo che c'è qualcosa che non funziona e che andrebbe in ogni caso aggiustata e mi lascia veramente stupito che un piano regionale debba essere fatto dopo che si faccia uno studio che deve essere completato entro tre anni.

La cosa mi allarma. Perché se per fare lo studio ci vogliono almeno tre anni, per fare il piano ce ne vorranno almeno cinque. Perché dopo che si ha lo studio si fa il piano.

Obiettivamente, ritengo che il comma 3 non sia scritto nella celerità per affrontare questo tema. Se solamente per fare uno studio, questo è da completare entro tre anni, ciò mi preoccupa ed anche il costo di questo studio. Perché uno studio che si realizza in un paio di mesi ha un costo, uno studio che si fa in più di uno, due, tre anni ha certamente altro costo. La norma mi lascia perplesso. Penso che, oltretutto, ci vorrebbe una copertura economica che non mi risulta ci sia, dato che questo studio necessita di risorse finanziarie e qui non vedo alcuna somma appostata. Quindi, signor Presidente, già soltanto per questo, questo emendamento non è trattabile.

Le aggiungo, ora, il di più. Con questo emendamento stiamo facendo delle modifiche e non so se ne abbiamo titolo, su procedure di appalti ed a procedure urbanistiche.

Signor Presidente, mi richiamo a lei nel dirle che se questo articolo deve essere discusso sarebbe opportuno, per correttezza nei lavori trattandosi di riforma, di appalti e di urbanistica, che venga ridiscusso nelle sedi opportune e l'Aula non è tra queste. Stiamo procedendo in due commi con due modifiche di procedure. Vorrei capire, inoltre, perché questi siti devono essere realizzati a cinque chilometri dai centri abitati e non ad un chilometro e mezzo, o a due, a tre o a quattro. Chi lo ha deciso? Per quale motivo si deve realizzare a cinque chilometri e non a un chilometro? *“Preso dal centro”*, ma di che cosa? E' scritto pure male, si dovrebbe scrivere *‘dal perimetro del centro urbano’*. Perché il centro potrebbe essere tutto ed il contrario di tutto. Potrebbe essere un punto e potrebbe essere un'area.

Signor Presidente, richiamo la sua attenzione. Stiamo discutendo di materia che deroga alle procedure degli appalti e non capisco perché e certamente alle procedure urbanistiche; stiamo stabilendo con norma che nei terreni agricoli si possono fare queste cose a cinque chilometri e non capisco perché. Per queste motivazioni, più quelle di prima, ritengo che questa norma non si possa trattare.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso questa legge, probabilmente, potrebbe essere sottotitolata *‘facciamo in modo che tutto cambi perché nulla cambi’* e dico questo in funzione degli incontri che hanno preceduto questa sessione in Aula e mi riferisco alle audizioni ed ai rapporti che sono intercorsi all'interno della Commissione *‘Territorio e Ambiente’*, quando abbiamo esitato il disegno di legge.

Il Governo, più volte, ha sottolineato quanto fosse necessaria l'esigenza di ridurre il numero degli ATO, attribuendo alla moltiplicazione ed al numero degli ATO la situazione di crisi nella quale versa il servizio della gestione dei rifiuti.

Personalmente, credo che se vogliamo, effettivamente, portare avanti e portare a casa una riforma, almeno così ci dice il Governo, non possiamo, poi, derogare a degli aspetti puntuali che per altro, a mio avviso, sono assolutamente poco rappresentativi di una virtù che in qualche modo oggi vuole essere rappresentata.

Quando si parla di una raccolta differenziata che sia non inferiore al quindici per cento credo che non abbiamo fatto assolutamente alcun riferimento a nessuna virtù.

Anche perché vorrei ricordare a me stessa ed a questa Aula che già esiste una legge che impone delle penalità ai comuni che non raggiungano il trentaquattro per cento della raccolta differenziata, pertanto non capisco come il quindici per cento potrebbe costituire una virtù. E dall'altro non comprendo anche la ragione per cui viene predisposto il comma 4 quando si dice che il numero complessivo di società non può superare i quattordici, forse nel tentativo di dare una ventata di agilità ad un emendamento che, di fatto, ripropone qualcosa che già la legge ci dice, per cui il rimando a questa precisazione mi sembra soltanto il tentativo di camuffare una riforma che poi non si rivela assolutamente coerente con ciò che il Governo, in questi giorni, ci ha detto più volte.

Peraltro, concordo con quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Beninati, proprio perché nel merito, in materia di appalto, vorrei dire che è da mesi che attendiamo in Commissione un nuovo codice che regolamenti gli appalti; riguardo i commi 5, 6 e 7 ci sono tutta una serie di previsioni che vanno assolutamente inseriti all'interno di una modifica e di un riordino della materia in ambito di appalti. Credo sia auspicabile inserire questi eventuali spunti soltanto all'interno di un codice degli appalti che possa essere comprensivo di una riforma più ampia.

Pertanto, ritengo che questo emendamento per la *ratio* di questa legge, ossia rendere agile ed agevole un percorso che si trasformi in una riforma effettiva del sistema della gestione rifiuti, sia assolutamente in controtendenza e siccome mi auguro che non avvenga ciò che è successo per il disegno di legge 'piano casa', ossia grandi proclami per poi raggiungere obiettivi molto piccoli - come l'altra volta diceva la mia collega, onorevole Adamo - non credo sia opportuno che 'la montagna partorisca un topolino'.

Io mi auguro che questo disegno di legge non veda l'approvazione di questo emendamento e che il Governo lo ritiri.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prego ci illumini. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire semplicemente che inizierò dal comma 4 per dire che 'la fretta è cattiva consigliera' forse nella redazione e lo è certamente nella lettura.

Il numero di quattordici è già previsto nella legge numero 2 del 2007 all'articolo 45 e dunque è un mero esercizio calligrafico. Chi ritiene che il comma 5 vada rinviato a normativa sugli appalti sta dicendo che a questi appalti non si applica la normativa contro l'infiltrazione della criminalità organizzata, approvata da quest'Aula, perché la legge numero 15 del 2008 è quella che ha disciplinato meritoriamente, a cura di quest'Aula, queste misure e quindi con la materia appalti c'entra poco meno di nulla.

Quindi, è pericoloso fare queste affermazioni.

Non mi rivolgo a lei, onorevole Beninati, ho detto il comma 5.

L'articolo 6, semplicemente, stabilisce che in sede di gara deve essere rilanciata fidejussione bancaria perché l'articolo 238 del decreto legislativo numero 152 del 2006 prevede che: '*quando venga approvata la tariffa integrata ambientale...*', quindi considerate 'tariffe igiene ambientale' un *lapsus calami*, '*la tariffa integrata ambientale venga riscossa dall'appaltatore*'.

Vogliamo sì o no garantirci che l'appaltatore ci versi quello che ha esatto? Quindi la fideiussione all'articolo 75 del codice degli appalti è prevista come obbligatoria a garanzia di ogni offerta di gara, per cortesia. Ed è applicata in Sicilia dalla notte dei tempi. Quindi, è anch'essa una mera operazione calligrafica che mira soltanto a garantire il gettito a favore dei comuni.

Il comma 7, infine, riguarda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle discariche pubbliche.

Quanto al fatto che le discariche siano collocate a cinque chilometri dal perimetro, correttamente diceva l'onorevole Beninati, questo va corretto, me ne scuso, me ne dolgo, a cinque chilometri dal perimetro del centro abitato è per non turbare il delicato olfatto dei cittadini siciliani. Dopodiché se lo si vuole mettere a un chilometro e mezzo o dentro il Tempio della Concordia per me non c'è alcun problema. Abbiamo scritto cinque chilometri perché mi sembrava una distanza equa, persino solidale nei confronti delle narici.

Ho cercato di chiarire i commi 4, 5, 6 e 7, mi auguro di esserci riuscito.

Ribadisco che si tratta di operazioni di richiamo di norme che si applicano comunque, salvo quella di dichiarazione di pubblica utilità.

Attenzione alla legge numero 15 del 2008 che è materiale che scotta.

Per quanto riguarda i primi tre commi il dibattito ha sviscerato e sta sviscerando i contenuti e confermo che lo ascolto con attenzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato dagli onorevoli De Luca ed altri il subemendamento 6.31.1.18.6.5.

E' molto semplice, ne do lettura, così si evita di distribuirlo: *'Il comma 2 è soppresso'*.

DE LUCA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Su questo emendamento c'è una richiesta di voto segreto. Invito gli onorevoli colleghi a prendere posto.

LOMBARDO, *presidente della Regione*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO, *presidente della Regione*. Signor Presidente, non so se siamo in tempo, se siamo già in sede di votazione, viste tante polemiche, da quando sono arrivato perché non siamo riusciti da parte nostra a trovare una posizione concordata su questo argomento che, sebbene rilevante e importante, non ci vede, a differenza di tanti altri punti della legge, tanti altri articoli, trovare un momento di sintesi.

Quindi, ripeto, se siamo in tempo per poterlo fare, chiederei una breve sospensione in maniera tale che - ho sentito di parametri, di numeri, un terzo degli abitanti, due terzi dei comuni - in un quarto d'ora, venti minuti, possiamo trovare o comunque tentare la via di una sintesi sul punto che, certamente, il voto a scrutinio segreto ad appello nominale, non ci porterà a raggiungere. Naturalmente, riservandoci di affidare alla libera determinazione dei deputati una scelta finale se non si trova, ripeto, una sintesi sulle posizioni contrapposte che ancora permangono.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19.22, è ripresa alle ore 19.42)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per velocizzare il lavoro, accogliamo la richiesta del Governo di considerare l'emendamento 6.31.1.18.6 suddiviso in due emendamenti.

Lavoreremo e poi voteremo per parti separate: innanzitutto i primi 4 commi, con i relativi subemendamenti, e poi i successivi tre commi.

Per essere più chiaro, si lavorerà dapprima sulla parte dattiloscritta e poi sulla parte scritta a penna dall'assessore Russo.

Ribadisco che l'emendamento 6.31.1.18.6 - emendamento che riepiloga, da parte del Governo, il 6 bis con i relativi subemendamenti - sarà trattato per parti separate, in due parti diverse.

La prima parte conterrà dal comma 1 al comma 4, con i subemendamenti, la seconda parte conterrà i commi da 5 a 7, con i subemendamenti.

Si passa al subemendamento 6.31.1.18.6.5, degli onorevoli De Luca ed altri.

DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO. Se l'onorevole De Benedictis deve fare attendere il Gruppo del Partito Democratico, diciamolo chiaramente e sospendiamo la seduta! E' legittimo.

PRESIDENTE. Nel frattempo, sto aspettando che rientri il gruppo del PD. Non metterei in votazione un emendamento senza un partito in Aula. Però, comunichiamo ai colleghi che la seduta è ripresa.

DE BENEDICTIS. Signor Presidente, chiedo semplicemente se non fosse più opportuno, visto che abbiamo sdoppiato i commi di questo emendamento, tanto sono autonomi e distinti - l'1, 2, 3 e 4 costituiscono una materia mentre il 5, 6 e 7 un'altra materia - invertire l'ordine delle votazioni iniziando con i commi 5, 6 e 7. E' una proposta. Poi, vorrei capire qual è il pregiudizio.

PRESIDENTE. L'unica differenza è che al primo stralcio, cioè allo stralcio dei commi da 1 a 4, ci sono alcuni subemendamenti, al secondo stralcio non ci sono subemendamenti.

Però procediamo con ordine.

FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Onorevole Falcone, non può parlare sempre, c'è un Regolamento!

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei parlare per dichiarazione di voto per dire che la soppressione del comma 2, di fatto, sarebbe un atto efferato contro l'articolato, contro la norma perché cassare il comma 2 significherebbe togliere quelle barriere per cui si può classificare un ATO, un ex ATO virtuoso o meno.

Dico, invece, che dobbiamo cassare - e c'è il mio subemendamento - non l'intero comma 2 ma la lettera b) del comma 2 che è una barriera insuperabile, è un elemento irraggiungibile.

PRESIDENTE. Gli emendamenti si votano seguendo un certo ordine. Se questo emendamento sarà respinto poi passeremo al suo ma c'è un ordine per il quale si votano gli emendamenti.

LOMBARDO, *presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO, *presidente della Regione*. Signor Presidente, acquisita la disponibilità a spezzare questo emendamento in due parti - per intenderci i primi 4 commi dattiloscritti e gli altri, invece, manoscritti - trattandosi, quindi, di due emendamenti, il Governo ritira il primo cioè i 4 commi dattiloscritti, tutti compresi.

Se l'Assemblea ne prende atto, passiamo al secondo e votiamo il secondo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Rispetto al ritiro da parte del Governo del primo stralcio del subemendamento, si intendono decaduti tutti i subemendamenti presentati a questo emendamento stralciato.

Pertanto, rimane in vita soltanto dell'emendamento 6.31.1.18.6, la parte manoscritta e, specificatamente, i commi 5, 6 e 7.

Pongo in votazione il subemendamento 6.31.1.18.6 (commi 5, 6 e 7). Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione ampia delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

«Articolo 20
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che nella seduta di domani saranno esaminati e votati gli emendamenti presentati ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, prima di dare il voto finale al disegno di legge numeri 525-528/A.

Inoltre, voteremo l'esercizio provvisorio - che la Giunta approverà fra qualche momento - per cui è chiaro che la presenza in Parlamento domani è assolutamente fondamentale e sempre all'orario previsto.

Sull'ordine dei lavori

LACCOTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACCOTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che noi come Parlamento e come Governo dobbiamo essere responsabili. Mi era stata assicurata, da parte dell'Assessore, la norma che affrontava il problema dell'emergenza rifiuti.

Non so se sia stato presentato o meno l'emendamento da parte del Governo ma mi era stato assicurato che sarebbe stato presentato un emendamento che affrontava anche il problema dell'emergenza di questi giorni.

Credo che questa legge, senza la norma dell'emergenza, non abbia alcun significato perché diventa una norma manifesto. E allora, Assessore, delle due l'una: o lei quando ha detto che presentava la norma dell'emergenza... scusatemi, c'era una norma scritta che non aveva bisogno di copertura finanziaria; in questo momento andiamo a presentare una norma che è da venire perché l'applicazione può avvenire fra un anno, ma nel periodo che resta da oggi, laddove c'è la spazzatura per strada, laddove ci sono problemi igienico - sanitario, laddove c'è una emergenza che incalza, non vediamo come si possa risolvere questo problema.

Pertanto, ancora una volta, rivolgo un appello al Governo, al Presidente dell'Assemblea perché si risolva questo problema che è vitale.

PRESIDENTE. Assessore Russo, risponde lei o rispondo io?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli deputati, è la seconda volta in una sera - e devo dire che non mi era mai capitato in 48 anni - di sentire cose sgradevoli sul piano personale, ampiamente compensate dal vostro affetto.

Onorevole Laccoto, dire che questa è una legge manifesto - non guardi me, guardi l'Aula che la circonda, del mio lavoro abbia solo pietà, non rispetto - per quanto riguarda la questione della norma 'salva emergenze' devo dirle che è, quanto meno, esigenza anche mia che propongo le ordinanze di emergenza-urgenza, avere una norma di copertura, come certamente intuirà, e tuttavia il Presidente dell'Assemblea mi ha correttamente evidenziato che norme che, comunque, comportano spesa, seppure a bilancio invariato, richiedono due cose: primo, che il bilancio invariato ci sia, e non c'è; secondo, che siano apprezzate dalla Commissione 'Bilancio'.

La norma è scritta ed è a disposizione di tutti i deputati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì, 25 marzo 2010, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

XV LEGISLATURA

157ª SEDUTA

24 marzo 2010

numero 188 - Rispetto della normativa in materia di pareri delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS.

LIMOLI - LEONTINI - MANCUSO - BOSCO

numero 189 - Osservanza della normativa in materia di pareri delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS.

LIMOLI - LEONTINI - MANCUSO - BOSCO

III - Discussione dei disegni di legge:

- 1) - “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” (525-528/A) (*Seguito*)
- 2) - “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012” (470-470 bis)
- 3) - “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010” (471-471 bis)

La seduta è tolta alle ore 19.56

DAL SERVIZIO RESOCONTI
il Direttore
dott.ssa Iolanda Caroselli
